



GLI ISTITUTI EDUCATIVI DELL'INFANZIA

PARTE I: Origine e caratteri - PARTE II: Legislazione italiana

*Publicazione di Vittore Ravà, reggente generale dell'istruzione primaria,
edita nel 1910*

B.C.M. "S. Struppa", carp. n' 16

№ 16

Biblioteca Pedagogica Antica e Moderna Italiana e Straniera
Volume XV

VITTORE RAVÀ

16

Gli Istituti educativi dell'infanzia

PARTE I: Origine e caratteri - PARTE II: Legislazione italiana



ROMA-MILANO
SOCIETÀ EDITRICE DANTE ALIGHIERI
DI
ALBRIGHI, SEGATI & C.

1910

INDICE

PARTE I. - ORIGINE E CARATTERI.	pag.	3
PARTE II. - LEGISLAZIONE ITALIANA.		
Asili per fanciulli poveri.	»	37
Vigilanza sugli Istituti educativi dell'Infanzia . . .	»	58
Apertura d'istituti - sussidi - diplomi di beneme- renza	»	62
Mutui per gli edifici.	»	69
Provvedimenti speciali per il Mezzogiorno, le Isole ecc.	»	73
Formazione delle maestre.	»	78
Insegnanti nei giardini d'infanzia annessi alle Scuole Normali	»	95
Istituti infantili all'Estero.	»	97
Pensioni alle Direttrici e alle Maestre d'Asilo . . .	»	103

Provvedimenti speciali per il Mezzogiorno, le Isole, le Marche, l'Umbria e la provincia di Roma.

Con provvido pensiero, Governo e Parlamento riconobbero la necessità di venire in aiuto delle Province meridionali, e di talune altre del Regno, per migliorarne le condizioni economico-morali. Furono disposti all'uopo, con la Legge del 15 luglio 1906 speciali provvedimenti relativi ai tributi locali, all'igiene, all'agricoltura, alla viabilità, e all'istruzione popolare e professionale. Per quanto riguarda l'istruzione, non fu dimenticata l'educazione infantile, come risulta dalle seguenti parti che a questa si riferiscono così della legge, come del regolamento e delle istruzioni ad essa relative.

LEGGE 15 LUGLIO 1906 N. 383.

Provvedimenti per le provincie meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna.

Art. 72.

Per concorrere alla istituzione ed al mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia nei medesimi Comuni (1), sarà stanziata nel bilancio della pubblica istruzione, per l'anno 1906-1907, la somma di L. 450.000 (2).

(1) Quelli, cioè, delle province meridionali, della Sicilia e della Sardegna, eccettuati i Capoluoghi di provincia (cfr. l'art. 71 relativo all'assistenza scolastica).

(2) La forma poco felice di questo comma, potrebbe lasciare supporre che il concorso all'istituzione e al mantenimento degli Asili fosse limitato all'anno finanziario 1906-7; ma dall'insieme dell'articolo appare evidente non essere stato tale l'intendimento del legislatore.

Ed infatti, la somma di L. 450.000 fu stanziata anche nei bilanci successivi, e lo sarà pure in seguito— V. RAVA.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge ordinerà l'erogazione di tale somma perchè ordinatamente, e cominciando dai Comuni di minore popolazione, l'istituzione degli asili sia uniforme nelle provincie cui la presente legge si riferisce.

La concessione di tali sussidi sarà fatta con decreto ministeriale su parere conforme della commissione centrale, di cui all'art. 73.

Art. 73.

È istituita presso il Ministero della Pubblica Istruzione una commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole, costituita di sette membri. Il presidente e due membri sono nominati per decreto reale su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, due saranno eletti dal Senato e due dalla Camera dei deputati, fra i propri membri e per tutta la legislatura.

Tale commissione, oltre le facoltà attribuitele dal presente titolo della legge, darà pareri al Ministro su tutte le questioni relative alla attuazione dei fini, che il detto titolo si propone.

Essa amministrerà i residui eventuali, che si verificassero nella erogazione dei fondi stanziati per effetto della presente legge relativamente alla istruzione, i quali residui saranno annualmente ripartiti in tre fondi: *a)* per le provincie meridionali del continente; *b)* per la Sicilia; *c)* per la Sardegna, in ragione della popolazione.

Art. 77.

Nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione sarà iscritta la somma di annue lire 530.000 allo scopo di estendere le disposizioni degli articoli del titolo VI (1) alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e all'isola d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il Comune di Roma.

(1) Quello, cioè, riguardante l'istruzione elementare e professionale.

REGOLAMENTO APPROVATO CON R. D. 2 DICEMBRE 1906 N. 703.

Applicazione del titolo VI della legge 15 luglio 1906 n. 383.

Art. 35.

Non saranno accordati concorsi per la istituzione e il mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia, che saranno aperti da Municipi e da enti morali, agli effetti degli articoli 72 e 77 della legge 15 luglio 1906 n. 383, se non quando il personale direttivo ed insegnante di tali istituti sia giudicato idoneo e l'ordinamento degli istituti stessi nei rispetti così igienici che pedagogici abbia ottenuto l'approvazione della competente autorità scolastica governativa.

Art. 36.

Il Ministero della Pubblica Istruzione curerà che i fondi stanziati in bilancio, giusta la legge 15 luglio 1906, per concorso alla istituzione e al mantenimento di giardini e asili d'infanzia siano equamente ripartiti fra le varie province interessate, tenuto conto del numero dei Comuni, della popolazione e dei bisogni di ciascuna.

Il concorso, su conforme parere della Commissione centrale, sarà per le singole province accordato di preferenza agli istituti sorti e mantenuti nei Comuni di minor popolazione, proporzionalmente al numero dei fanciulli che l'istituto accoglie, alle condizioni di esso, al modo con cui funziona e ai risultati che dà.

Art. 37.

Qualora, in seguito alla ripartizione delle somme stanziare e alla concessione dei concorsi, fatte secondo le norme del precedente articolo, risultino fondi disponibili, potrà il Ministero, parimenti su conforme parere della Commissione centrale, sussidiare giardini ed asili d'infanzia istituiti e mantenuti da privati e da associazioni private, sempre quando

abbiano carattere pubblico e, per attestazione dell'autorità scolastica governativa, diano sicura garanzia di essere ordinati e di funzionare nel modo stesso degli istituti congeneri, dipendenti da enti pubblici.

CIRCOLARE N. III DEL 30 GENNAIO 1907.

Istruzioni per l'applicazione dei provvedimenti contenuti nel titolo VI della legge 15 luglio 1906, n. 383.

Ai signori Prefetti,

Ai signori Provveditori agli Studi,

Ai signori Sindaci.

.....
Giardini e asili d'infanzia.

Nel complesso dei provvedimenti, che riguardano la scuola primaria e che intendono a svolgerne in modo compiuto la efficacia, neppure sono state tralasciate quelle istituzioni prescolastiche, le quali molto giovano a far nascere o a sviluppare il sentimento della scuola. Questo, infatti, in quelle regioni per l'appunto dove o manca o scarseggia, anziché dalla coscienza del valore morale e sociale della scuola, nasce piuttosto da una convinzione di utilità: or nessuna istituzione quanto il giardino o l'asilo può dimostrare il carattere di una utilità immediata, specialmente per quelle famiglie che, costrette per intere giornate al lavoro, non hanno a chi affidare in custodia i piccoli figli.

E soprattutto queste considerazioni di vantaggio reale e generale, vorranno fare i signori Sindaci e giudicare essi stessi se non convenga promuovere ed affrettare una istituzione così provvida, per la quale pure il concorso del Governo non manca. Il regolamento, intanto, ispirandosi ai criteri sanciti dal legislatore, dispone che i fondi inseriti in bilancio siano equamente ripartiti tra le provincie interessate, onde tutte siano messe in parità di condizioni per fruire

del beneficio, e che la preferenza sia accordata ai Comuni con popolazione minore, ai quali di solito, più gravoso può riuscire l'onere della nuova istituzione.

Ma, naturalmente, il Governo, come corrispettivo del suo concorso, ha diritto di stabilire quel complesso di garanzie, che assicurino il buono e retto funzionamento degli Asili e Giardini d'infanzia e che affidino dello scopo, che questo genere d'istituti deve raggiungere.

I RR. Provveditori agli studi si accerteranno, quindi, che il personale direttivo ed insegnante sia idoneo e che l'ordinamento nulla lasci a desiderare, sia nei riguardi pedagogici, sia nei riguardi igienici. Si varranno, perciò, dell'opera così degl'ispettori scolastici come degli ufficiali sanitari; ed è necessario che la sorveglianza e degli uni e degli altri sia assidua e vigile più che mai. Quanto più delicata è la funzione, che dall'ordinamento sociale odierno a questi istituti è affidata, tanto più deve crescere, in relazione, la vigilanza dello Stato.

Perchè poi più larga diffusione possano incontrare gli Asili e i Giardini d'infanzia, è sembrato opportuno incoraggiare le iniziative non solo dei Comuni e degli Enti morali, ma anche dei privati e delle Associazioni private, qualora, s'intende, rimangano tuttavia foudi a disposizione del Ministero.

Ma le garanzie, che per codesti istituti mantenuti da privati o da associazioni private si richiedono, non possono e non debbono esser minori di quelle prescritte per gl'istituti retti da Enti pubblici; anzi, la vigilanza dell'autorità competente su di essi deve esplicarsi in modo anche più accurato e continuo.

È l'ora non più di recriminare, ma di provvedere: e i Comuni — io spero — sapranno degnamente corrispondere al voto del legislatore, onde anche nella nostra, e in tutta la nostra patria l'importante problema sia con energia di propositi e con felice successo risolto.

I benefici della legge 15 luglio 1906 sono di tale estensione e di tanta efficacia che, nei limiti della economia na-